



**Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni**

Rif.:
KSK 09 39

Coira, 18 agosto 2009

Comunicato per iscritto il:
14 settembre 2009

Decreto

**Camera di esecuzione e dei fallimenti
quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sui fallimenti**

Presidenza presidente Brunner
Giudici giudice cantonale Bochsler e giudice cantonale Hubert
Redazione attuario Conrad

concernente

Modificazione delle direttive per la determinazione del minimo vitale del diritto esecutivo ai sensi dell'art. 93 LEF

1.a. Da ultimo le aliquote nelle direttive per la determinazione del minimo vitale del diritto d'esecuzione sono state modificate per il 1° marzo 2001, ciò che alle autorità esecutive ed ai tribunali è stato comunicato con circolare del 17 gennaio 2001. Le aliquote si fondavano sull'indice nazionale (indice parziale, senza i fattori locazione, olio combustibile e teleriscaldamento) del costo della vita di 100.6 punti (base maggio 2000 = 100 punti) e compensavano in anticipo il rincaro fino allo stato dell'indice di 105 punti, con un limite di non compensazione fino a 110 punti.

b. In base al rincaro nel contempo subentrato la Conferenza degli ufficiali d'esecuzione e dei fallimenti della Svizzera ha esaminato gli importi base e raccomanda alle autorità cantonali di aumentarli secondo le nuove direttive della Conferenza del 1° luglio 2009. Le nuove aliquote si fondano sull'indice nazionale (indice totale) del costo della vita (base dicembre 2005 = 100 punti) alla fine di dicembre 2008 con un indice di 103.4 punti. Esse compensano il rincaro fino ad uno stato dell'indice di 110 punti. Una modifica delle aliquote è prevista se lo stato dell'indice oltrepassa i 115 punti o è inferiore di 95 punti.

c. Del resto la forma e la sistematica di calcolo delle direttive finora adottate sono state mantenute. Oltre all'ammontare degli importi base le raccomandazioni della Conferenza sono state modificate in alcuni ulteriori punti. Così in parte sono state aumentate anche le tariffe generali per i supplementi, condizionati dalla professione, agli importi base. Inoltre è stata adattata la giurisprudenza e sono state fatte formulazioni più chiare.

2. La Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale cantonale quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sui fallimenti sollecita perciò gli uffici d'esecuzione ad applicare in futuro le seguenti **direttive** per il calcolo del minimo vitale del diritto esecutivo ai sensi dell'art. 93 LEF:

I. Importo base mensile

Per il sostentamento, l'abbigliamento e la biancheria, compresi i costi di manutenzione, l'igiene e la salute, la manutenzione dell'arredamento domestico, le assicurazioni private, la cultura, così come per le spese per l'elettricità (per luce e fornello) e/o gas ecc. è in linea di principio dal reddito mensile del debitore il seguente importo base assolutamente necessario ex art. 93 LEF ed impignorabile:

- | | | |
|---|-----|---------|
| 1. Per un debitore che vive da solo | fr. | 1'200.— |
| 2. Per un debitore che alleva i figli da solo | fr. | 1'350.— |
| 3. Per coniugi, due persone in unione domestica registrata o una coppia con figli | fr. | 1'700.— |
| 4. Mantenimento dei figli | | |
| per ogni figlio fino a 10 anni | fr. | 400.— |
| per ogni figlio di più di 10 anni | fr. | 600.— |

In caso d'alloggio in comune/comunione di vita con riduzione dei costi

Se dei partner di un debitore, che vive in un alloggio in comune/comunione di vita senza figli, con riduzione dei costi, dispongono pure di un reddito, è da inserire l'importo base per coniugi e questo è da ridurre di regola (ma al massimo) della metà (cfr. DTF 130 III 765 segg.).

II. Supplementi all'importo base mensile

Canone di locazione, interesse ipotecario

Canone di locazione effettivo per abitare senza le spese per l'elettricità (per luce e fornello) e/o il gas, perché già comprese nell'importo base. Se il debitore dispone di un proprio immobile, da lui abitato, all'importo base al posto del canone di locazione vanno aggiunte le spese per l'immobile. Queste si compongono dell'interesse ipotecario (senza ammortamento), dei contributi di diritto pubblico e dei costi (medi) di manutenzione.

Un canone di locazione non adeguato alle condizioni economiche ed ai fabbisogni personali del debitore è da ridurre, trascorso il prossimo termine di disdetta, alla misura standard del luogo; allo stesso modo è da procedere nel caso di un debitore, che quale proprietario di un immobile è confrontato con un interesse ipotecario inadeguatamente alto (DTF 129 III 526 segg. con riferimenti).

Per quel che riguarda l'alloggio in comune (compresi figli maggiorenni con proprio reddito da attività lucrativa) i costi per l'abitazione sono da considerare proporzionalmente.

Spese di riscaldamento ed accessorie

Le spese medie per il riscaldamento ed i costi accessori dei locali d'abitazione, spartite sui 12 mesi.

Oneri sociali (a meno che non siano già stati dedotti dal salario), quali contributi rispettivamente premi per:

- *AVS, AI e IPG*
- *assicurazione disoccupazione*
- *cassa malati*
- *assicurazione infortuni*
- *casse pensione e previdenza professionale*
- *associazioni professionali*

Il dispendio per premi per assicurazioni non obbligatorie non può essere considerato (DTF 134 III 323 segg.).

Spese indispensabili connesse all'esercizio di una professione (nella misura in cui non siano già a carico del datore di lavoro):

a) Esigenze accresciute di vitto

Per debitori impegnati in lavori pesanti, in attività a turni e di notte: fr. 5.50 per giornata lavorativa.

b) Spese per pasti fuori casa

Per chi dimostra oneri accresciuti per pasti fuori casa: da fr. 9.— a fr. 11.— per ogni pasto principale.

c) Spese accresciute di abbigliamento e biancheria

Ad esempio per il personale di servizio, viaggiatori di commercio ecc.: fino a fr. 50.— il mese.

d) Spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro

- *Mezzi pubblici di trasporto: le spese effettive.*
- *Bicicletta: fr. 15.— il mese per deterioramento.*
- *Ciclomotore: fr. 30.— il mese per deterioramento, carburante, ecc.*
- *Motocicletta: fr. 55.— il mese per deterioramento, carburante, ecc.*
- *Automobile: è l'automobile impignorabile, sono da computare le spese fisse e variabili senza ammortamento. È usata un'automobile pignorabile: riconoscimento delle spese come per l'uso dei mezzi pubblici di trasporto.*

Contributi di mantenimento, dovuti per motivi giuridici

a persone che vivono fuori dell'economia domestica del debitore, se è provato che sono stati versati ultimamente prima del pignoramento e prevedibilmente saranno corrisposti anche per la durata del pignoramento (DTF 121 III 22).

Per questi contributi all'ufficio d'esecuzione vanno presentati i giustificativi (sentenze, ricevute, ecc.).

Spese per l'istruzione dei figli

Spese particolari per l'istruzione dei figli (mezzi pubblici di trasporto, materiale scolastico ecc.). Per figli maggiorenni senza guadagno fino alla conclusione della prima formazione scolastica e professionale, fino alla maturità o al diploma scolastico.

Pagamento a rate o locazione/leasing di beni impignorabili

Conformemente al contratto di compra-vendita, ma da considerare soltanto se il debitore, adempiendo giustamente il contratto, è obbligato al pagamento e lo documenta. Premessa: una riserva di proprietà dev'essere giuridicamente valida.

La stessa disciplina vale per beni impignorabili locati o presi in leasing (DTF 82 III 26 segg.).

Spese varie

Ha il debitore al momento del pignoramento imminente spese rilevanti, sia per il medico, medicinali, franchigie, nascita e cura di familiari, un trasloco ecc., se ne deve equamente tener conto con un corrispondente aumento temporaneo del minimo d'esistenza.

Lo stesso vale se queste spese sono causate durante il pignoramento del salario. Ad una modifica del pignoramento del salario si procede di regola solo su istanza del debitore.

III. Imposte

Queste non vengono considerate per il computo del minimo d'esistenza (DTF 126 III 89, 92 seg.; sentenza del Tribunale federale del 17.11.2003, 7B.221/2003 = BISchK 2004, 85 segg.).

Nel caso di lavoratori stranieri, sottoposti al prelievo fiscale alla fonte, per il calcolo della quota pignorabile si deve considerare il salario, che effettivamente loro è versato (DTF 90 III 34).

IV. Prescrizioni speciali sul computo del reddito del debitore

Contributi ex art. 163 CC o art. 13 LUD

Se il coniuge o il partner registrato di un debitore dispone di un reddito proprio, il minimo d'esistenza comune di entrambi i coniugi o dei partner registrati (senza la somma a libera disposizione ex art. 164 CC) è sopportato in proporzione ai loro redditi netti. Il minimo d'esistenza computato al debitore è così ridotto (DTF 114 III 12 segg.).

Contributi ex art. 323 cpv. 2 CC

I contributi dal reddito da lavoro dei figli minorenni, che vivono nell'economia domestica del debitore, vanno dapprima dedotti dal minimo d'esistenza comune (DTF 104 III 77 seg.). Questa deduzione va di regola calcolata nella misura di un terzo del reddito netto dei figli, ma al massimo sino all'importo base per il loro mantenimento (cifra I/4).

Il reddito da lavoro dei figli maggiorenni, che vivono nell'economia domestica del debitore, in linea di principio non è da considerare per il calcolo del minimo vitale dello stesso. Per contro è da dedurre un'adeguata parte dei figli maggiorenni dalle spese per l'abitazione.

Prestazioni/indennità di terzi

quali riduzioni dei premi, stipendi, assistenze ecc. devono essere aggiunte al reddito.

V. Deduzioni dal minimo d'esistenza

Prestazioni in natura

come vitto, alloggio, abiti da lavoro ecc., sono dedotte dal minimo d'esistenza conformemente al loro valore:

- *il vitto in misura del 50 % dell'importo base*
- *l'abbigliamento di servizio in misura di fr. 30.— il mese.*

Indennizzo spese di viaggio

che il debitore riceve dal suo datore di lavoro, in quanto egli possa risparmiare in modo significativo spese di vitto, considerate nel minimo d'esistenza.

VI. Deroche alle aliquote

Deroche alle aliquote secondo le cifre I - V possono essere fatte per quanto l'ufficiale d'esecuzione le ritiene adeguate in base all'esame di tutte le circostanze del concreto caso.

3. La circolare dell'autorità di vigilanza del 17 gennaio 2001/11 dicembre 2006 è annullata. Le modificate direttive per il calcolo del minimo vitale del diritto d'esecuzione ai sensi dell'art. 93 LEF sono da applicare a tutti i pignoramenti di salario e guadagno, che gli uffici eseguono a partire dal **1° ottobre 2009**. Quanto a pignoramenti già eseguiti in questo momento, le nuove direttive sono da considerare unicamente se è fatta una rispettiva domanda o se il pignoramento dev'essere comunque riveduto a causa di mutate reali situazioni. Revisioni devono essere fatte solo in futuro, vale a dire a partire dal mese successivo del ricevimento dell'istanza di revisione.

4. Da ultimo la Camera d'esecuzione e dei fallimenti accenna quanto segue:

Le direttive per la determinazione del minimo vitale del diritto esecutivo sono un **aiuto istruttivo senza forza normativa**. Esse non possono definire la portata della norma generale-astratta dell'art. 93 LEF. L'art. 93 LEF concede agli ufficiali d'esecuzione un potere discrezionale, che non è limitato dalle direttive. Colle direttive è unicamente messo a disposizioni degli uffici uno strumento istruttivo, che loro facilita l'applicazione uniforme e celere del diritto. Trattasi quindi di un **aiuto imperniato sulla pratica ed incompleto per applicare il diritto** - basti pensare alla molteplicità dei fatti da prendere in considerazione - che non dispensa gli ufficiali d'esaminare le circostanze particolari del debitore in ogni singolo caso e non esclude che in fondati casi sia lecito o addirittura necessario scostarsi dalle aliquote e dai principi delle direttive.

Le direttive sono una guida, che mostra suggerimenti per la soluzione di singoli problemi, ma che non soddisfa l'esigenza di completezza. Ulteriori esposizioni di teoria del diritto sulla tematica del minimo vitale esecutivo in forma di libri di testo, commentari e manuali come pure raccolte e trattamenti della giurisprudenza si trovano fra altre nelle seguenti **pubblicazioni**:

- Eduard Brand, Die Einkommenspfändung (Lohn- und Erwerbspfändung), Eine Wegleitung für die Praxis, Ausgabe 2008 für die Betreibungsbeamtinnen und die Betreibungsbeamten des Kantons Graubünden;
- Hans-Ulrich Leupin, Die Lohnpfändung, in Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs (BISchK) 1960, S. 1 ff.;
- A. Schoder, Die Verdienstpfindung, in BISchK 1966, S. 97 ff.;

- Charlotte Gysin, Der Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Diss. Basel 1999;
- Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. A. Bern 2008;
- Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band I, Zürich 1984;
- Robert Joos, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, Wädenswil 1964;
- Ernst Blumenstein, Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechts, Bern 1911;
- Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4^e ed., Lausanne 2005;
- Hans Ulrich Walder, SchKG-Kommentar, 17. A. Zürich 2007;
- Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5. A. Zürich 2006, Art. 89-158;
- Staehelin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, Band II, Art. 88-220, sowie Ergänzungsband 2005;
- Daniel Hunkeler [Hrsg.], Kurzkomentar SchKG, Basel 2009;
- Erwin M. Brügger, Die schweizerische Gerichtspraxis im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht 1946-1984, Adligenswil 1984 und Nachträge 1984-1991, Horw/Luzern 1992;
- Isaak Meier / Peter Zweifel / Christoph Zaborowski / Ingrid Jent-Sørensen, Lohnpfändung – Optimales Existenzminimum und Neuanfang?, Zürich 1999.

5. Comunicazione:

- agli uffici d'esecuzione del Cantone dei Grigioni
- agli uffici dei fallimenti del Cantone dei Grigioni
- ai tribunali distrettuali del Cantone dei Grigioni.

**Tribunale cantonale dei Grigioni
Camera di esecuzione e dei fallimenti**

Il Presidente

L'Attuario



Presidente Brunner

Conrad